



COMUNE DI GENOVA

Direzione Mobilità Urbana

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1253 DEL 21/10/2026

OGGETTO: VIA UGO FOSCOLO

**TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RINNOVAMENTO
CONDOTTE GAS**

IL DIRIGENTE

Premesso che la società IRETI S.p.A., ha inoltrato istanza unificata autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, n° di ultimo Protocollo: 338387/2026 del 03/07/2026 n° pratica OGU-260529-2728-26, che necessita di un provvedimento di modifica della viabilità nelle vie in oggetto, nel territorio del Municipio I – Centro Est, nell'ambito delle lavorazioni volte al rinnovamento della rete gas;

Richiamata l'autorizzazione alla rottura del suolo pubblico rilasciata da Direzione Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Strade Ufficio Occupazione Suolo avente ad oggetto: *“Progetto UPL_3790_VIA SAN VINCENZO: dal numero 198r al 204 r – VIA UGO FOSCOLO 2r – VIA VENTI SETTEMBRE 23 al numero 4”*, Prot. n. 463868 del 14/09/2026;

Considerato che le lavorazioni oggetto del presente provvedimento risultano riconducibili al medesimo intervento già disciplinato con precedente ordinanza dirigenziale ORM-1155-2026, con la quale erano state adottate temporanee modifiche alla regolamentazione della circolazione stradale per consentire l'esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza;

Preso atto della richiesta avanzata in data 30/09/2026 dalla società Ireti S.p.A. di un provvedimento di modifica della circolazione stradale, per proseguire l'esecuzione delle lavorazioni, con decorrenza dal giorno 22/10/2025 e sino al giorno 04/12/2026;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà l'occupazione, se pur per limitati tratti, di parte della sede stradale e la necessità di modificare il regime circolatorio;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare;

Preso atto del contributo istruttorio trasmesso dal Municipio I – Centro Est con comunicazione e-mail del 21/10/2026, acquisita agli atti e valutata ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Accertato che, a seguito di successiva verifica istruttoria, è emerso un mero errore materiale/contenutistico nell'atto sopra richiamato, tale da rendere opportuno procedere alla revoca dell' ORM-1250-2026:

Valutato che per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e a garantire la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il piano di segnalamento temporaneo specifico per la fase in oggetto *“piano di segnalamento via Foscolo”*;

Visto inoltre

- le valutazioni di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 17 del 09.04.2024;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante “i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, dal giorno 22/10/2026 al giorno 04/12/2026, nella fascia oraria 20:00/06:00, in via Ugo Foscolo, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- divieto di transito veicolare, ad eccezione dei veicoli diretti/provenienti ai varchi carrabili autorizzati. Contestualmente, ripristino del doppio senso di circolazione veicolare regolato a senso unico alternato da idonei movieri durante.
- Istituzione della direzione obbligatoria sinistra, all'intersezione con via Carcassi, per i veicoli con direzione mare/monte.

Il provvedimento ORM-1250-2026 è annullato.

L'Impresa esecutrice dovrà sempre garantire il transito pedonale in sicurezza anche qualora, per cause imprevedibili ed eccezionali, venisse interdetto l'esistente marciapiede. In tale circostanza dovranno essere adottate le misure previste dalla vigente normativa con particolare riguardo al disposto dell'art. 40 del D.P.R. 495/92 - Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Le aree destinate alla circolazione stradale dovranno essere debitamente separate da quelle afferenti alle lavorazioni.

Sarà cura della ditta incaricata dei lavori affiggere idonea segnaletica stradale, anche di preavviso, onde dare notizia all'utenza circa le variazioni alla viabilità in atto ed oscurare la segnaletica esistente che risulti in contrasto con la regolamentazione temporanea prevista.

Eventuali accessi autorizzati alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata al possesso dei necessari titoli autorizzativi relativi all'occupazione delle aree nonché all'esecuzione delle opere.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di comunicare alla competente Unità Territoriale di Polizia Locale l'avvenuto posizionamento, almeno 48 ore prima, della segnaletica stradale di preavviso del divieto di sosta/fermata nelle aree interessate dalla cantierizzazione.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque

responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

È fatto obbligo al richiedente, al termine dei lavori e per tutta la durata del cantiere, di provvedere al ripristino ed al mantenimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale interessata dalla manomissione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel "Disciplinare tecnico ripristini stradali" approvato con D.D. n. 4020 del 13/07/2026, Allegato 1, paragrafi 2.5 "Ripristino segnaletica stradale e sicurezza" e 2.6 "Obbligo di mantenimento della piena funzionalità della segnaletica".

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

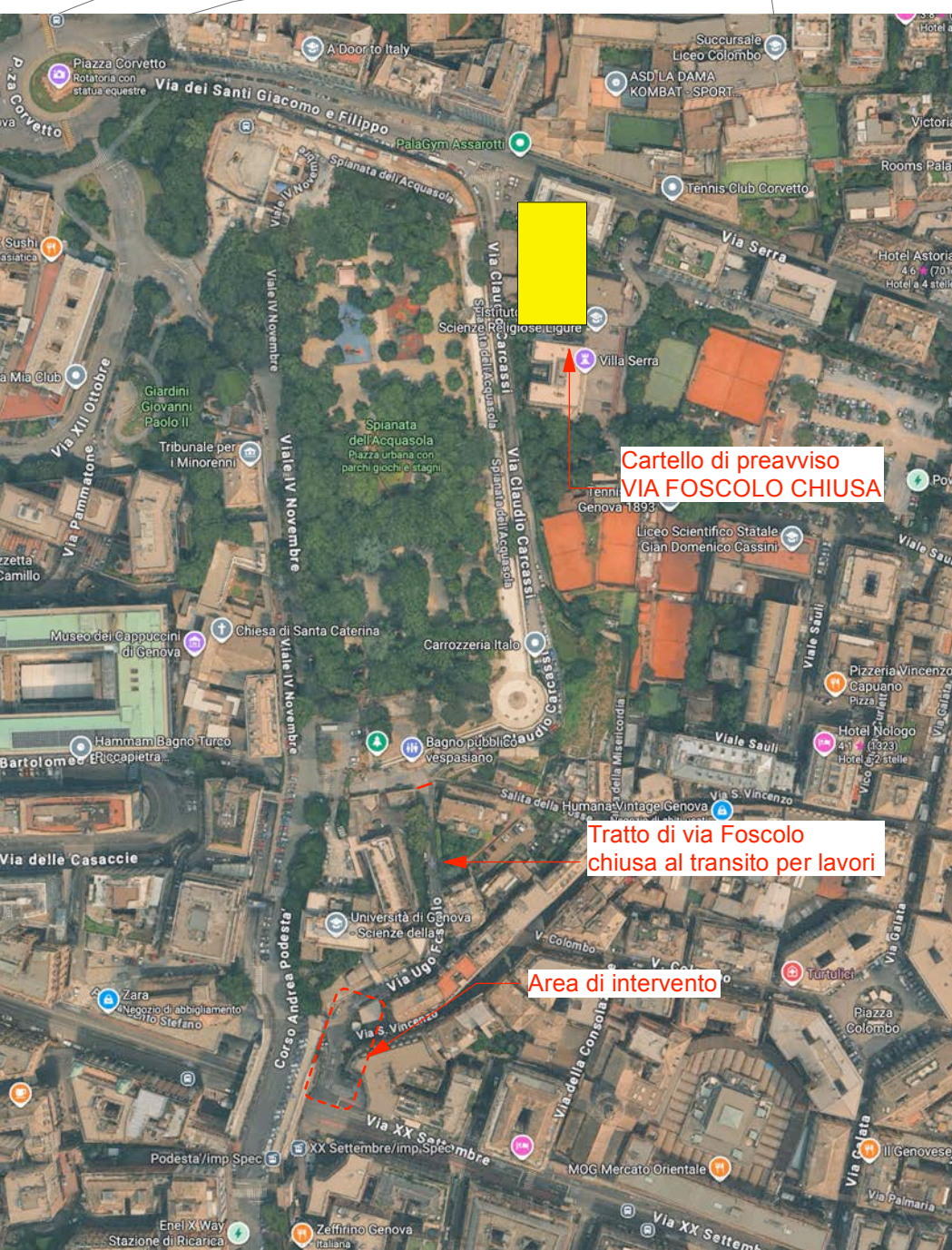
MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, e di mantenere nel tempo la relativa manutenzione, nonché al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento;

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Alberto Cappato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 20261021_via_Foscolo_VPS.pdf



2. 20261015094944_20260914150537_562554_562554_signed_562631.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento